

Trib. Bari Sez. III, 3 giugno 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BARI-III SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, Avv. Vincenzo Lullo, ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero 10691 del Registro Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2006 posta in deliberazione all'udienza del 12/12/2013 e vertente

TRA

V.N., elett.te domiciliato in Bari, alla Via Dante n. 145, presso lo studio degli Avv.ti Enrico Perchinunno e Francesco paolo Perchinunno, che lo rappresentano e difendono, come da procura a margine dell'atto di costituzione. ATTORE

E

D.V.R., elett.te domiciliato in Bari, alla Via Putignani n. 56, presso lo studio degli Avv.ti Pasquale La Pesa e Michele Sbiroli, che lo rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta. CONVENUTO

Motivi della decisione

Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69, in base al quale "ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge", si riportano succintamente i seguenti fatti, rilevanti per la ricostruzione della vicenda *de qua agitur*.

Nella presente controversia, l'attore chiede il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un infortunio, cagionato dal convenuto nell'ambito di una partita di calcio.

Resiste il convenuto spiegando domanda riconvenzionale intesa ad ottenere il ristoro dei danni subiti in conseguenza del comportamento assunto dall'attore nel corso della medesima partita di calcio.

La controversia è stata istruita con l'esame dei testi indotti dalle parti e con la c.t.u. medico legale.

La questione di diritto sottoposta all'esame del Giudice è quella della responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante.

Posto che il rispetto delle regole del gioco consente di scriminare il comportamento, l'orientamento nettamente prevalente (e pienamente condiviso dall'odierno Giudicante), ritiene che la mera violazione delle regole del gioco non comporti automaticamente l'illegittimità del comportamento, essendo a tal fine comunque richiesto un *quid pluris* per configurare una responsabilità dell'agente.

Pertanto, si risponde a titolo di colpa dell'evento cagionato, solo allorché il fallo posto in essere, pur se finalizzato all'attuazione del gioco, sia di tale durezza da comportare la prevedibilità di un pericolo serio dell'evento lesivo, da non essere compatibile cioè con le caratteristiche proprie del gioco: in tal modo, l'avversario viene esposto ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante medio, cioè ad un rischio non consentito, sul presupposto che chi pratica sport accetta di esporsi, entro determinati margini di rischio, a certe tipologie di eventi che possono originare un danno (cfr. tra le tante: Cass. Pen. n. 20595/2010, Cass. Pen. n. 17923/2009, Cass. Pen. n. 45210/2005, Cass. Pen. n. 19473/2005, Cass. Civ. n. 20908/2005).

In particolare, si ha superamento del cd. rischio consentito e dell'alea normale, ogniqualvolta venga posta coscientemente a repentaglio l'incolumità del giocatore avversario, il quale è legittimato ad attendersi comportamenti agonistici anche rudi, ma non violazioni del dovere di lealtà che si risolvano nel disprezzo per l'altrui integrità fisica.

Riassuntivamente, quindi, deve parlarsi di responsabilità dolosa se l'intenzione è quella di ledere e lo stesso fallo di gioco non è che l'occasione per ledere; responsabilità colposa se vi è violazione di regolamento, il fallo è finalisticamente inserito in un'azione di gioco, ma esperito con modalità tali da superare il cosiddetto rischio consentito.

Ciò posto, parte attrice ha dedotto, ed ha richiesto di provare, l'esistenza di un vero e proprio comportamento doloso del convenuto per essere stato da quest'ultimo aggredito a gioco fermo ricevendo un pugno al naso (cfr. capitoli di cui ai punti 1 e 2 dell'atto di citazione) ciò che, in tutta evidenza comporta la responsabilità risarcitoria sulla base dei principi di diritto innanzi esposti.

Orbene, l'istruttoria svolta ha confermato la narrativa attorea e smentito la diversa versione dei fatti fornita dal convenuto e posta a fondamento della spiegata domanda riconvenzionale.

Invero, con riferimento all'elemento soggettivo del dolo finalizzato a ledere intenzionalmente l'integrità fisica dell'attore, è sufficiente richiamare la deposizione del teste B.S., il quale ha confermato integralmente la dinamica descritta nell'atto di citazione ("preciso che durante la partita di calcetto mi trovavo in panchina ed il fatto è successo davanti a me", v. verbale d'udienza del 05/06/2008), dinamica che non può ritenersi neutralizzata dalle opposte deposizioni dei testi indotti dalla parte convenuta, in quanto generiche e, come tali, non attendibili.

Peraltro, la circostanza che il comportamento assunto dal convenuto sia stato sanzionato dall'organizzazione del torneo con una lunga squalifica del predetto e le successive scuse nei confronti dell'attore dichiarate pubblicamente da tutti i componenti della squadra di appartenenza del convenuto consentono anche di ragionevolmente ritenere che le modalità

dell'azione posta in essere dal convenuto stesso siano tali da integrare una sua responsabilità civile.

Pertanto la domanda risarcitoria può essere accolta.

In ordine al quantum debeatur.

I danni alla persona riportati dall'attore sono stati accertati dalla CTU medico legale affidata al dott. S. Mangiatordi, dalle cui conclusioni non si ha motivo di discostarsi poichè immuni da contraddizioni e frutto di indagine puntuale, attenta ed esente da censure di sorta.

Deve dunque ritenersi che l'attore - dopo un periodo di inabilità assoluta per gg. 10, al 50% per gg. 10, al 25% per i successivi 20 gg. - abbia subito una riduzione definitiva della sua integrità psico - fisica pari al 3%.

Ora, atteso il tipo di cure richieste dalla convalescenza dell'attore e, soprattutto, l'esiguità del danno riportato, si ritiene equa la liquidazione di Euro 3.000,00, comprensivo sia della invalidità temporanea assoluta sia del danno non patrimoniale di natura permanente, cui occorre aggiungersi la somma di Euro 169,55 per esborsi medici documentati.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari-III Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da V.N. nei confronti di D.V.R., nonché sulla domanda riconvenzionale da quest'ultimo proposta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) DICHIARA la responsabilità di D.V.R. in ordine ai fatti di cui è causa e, per l'effetto, condanna D.V.R. al pagamento in favore di V.N. della somma di Euro 3.000,00, somma da devalutarsi alla data del sinistro e poi da maggiorarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, nonché della somma di Euro 169,55, con gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dagli esborsi alla sentenza e con gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
- 2) RIGETTA, conseguentemente, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto nei confronti dell'attore;
- 3) CONDANNA il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in Euro 1.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi documentati), oltre accessori di legge;
- 4) PONE definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico del convenuto.

Così deciso in Bari, il 26 maggio 2014.

Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2014.

